



## // PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Revisione Numero: 3	Emissione: 29.04.2026	
------------------------	--------------------------	--

Scritta da:	Autorizzata da:
Nome: Paola Nicosia Funzione: Service Legal Support Data Protection Officer	Nome: Marco Carlotti Funzione: Chief Operating Officer
	

Revalo S.p.A. con Socio Unico  
Sede legale e operativa  
Via Cristoforo Colombo, 112  
00154 Roma

Ufficio di Milano  
Via Santa Tecla, 5  
20122 Milano

Ufficio di Torino  
Corso Francesco Ferrucci, 112  
10141 Torino

Capitale Sociale  
Euro 1.000.000,00 int. vers.  
Società con Socio Unico

Cod. Fisc. Registro Imprese  
di Roma e P.I. n. 08280551006  
R.E.A. di Roma n. 1085663

//revalo@legalmail.it  
//info@revalo.it  
//www.revalo.it  
// 06.99724444



UNI EN ISO 14001:2015  
IE-122-04



**CRIBIS**  
Prime Company

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Con la presente procedura (la “**Procedura**”) la Revalo S.p.A. con socio unico (la “**Società**”) intende disciplinare – nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione già introdotta nel nostro ordinamento dalla legge c.d. Anticorruzione 190/2012, ai fini del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto della materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 679/2016, in attuazione del Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 (“**Decreto Whistleblowing**”), con cui si è recepita la Direttiva UE 2019/1937 recante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” e della Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 dell’ANAC che ha approvato le nuove “*Linee Guida sui canali interni di segnalazione*” – il processo di trasmissione, ricezione e gestione delle segnalazioni (“**Segnalazioni**”) riferibili a tutti i lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, ai soci, alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ai fornitori, che prestino la propria attività in favore di Revalo e a tutti i soggetti terzi con i quali la Revalo avvenga ad una qualunque forma di collaborazione.

L’obiettivo della presente Procedura è quindi quello di fornire le indicazioni operative su come effettuare le Segnalazioni.

“**Whistleblowing**” è lo strumento che consente di segnalare in modo riservato, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.

Il “**Whistleblower**” o “**Segnalante**” è il soggetto che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare soci, colleghi, clienti – di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che lo lega alla Società, sia in corso, sia quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (es. periodo di prova/stage).

### **Contenuto della Segnalazione.**

Oggetto della segnalazione non può essere ovviamente una lamentela di carattere personale ma deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse della Società o l’interesse pubblico (“**Ambiti di Applicazione**”) e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Policy o Procedure adottati da Revalo, ivi comprese quelle di recente introduzione concernenti la Parità di Genere e quindi discriminazione, molestie di genere, violazioni di politiche aziendali sulla parità;
  - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
- La Segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la Segnalazione ovvero, se anonima, indicazione del rapporto con la Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
- generalità o qualifica che consentano di individuare il soggetto che ha realizzato i fatti oggetto della Segnalazione;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- indicazione di documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione utile circa la sussistenza dei fatti oggetto della Segnalazione.

Al momento della segnalazione, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino in detti Ambiti di Applicazione.

## **Tutela del Segnalante**

L'identità del Segnalante è sempre protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione ad eccezione della fattispecie in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni di legge (di cui infra nel paragrafo Responsabilità del Whistleblower) e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile sempre per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo, nei casi in cui siano in corso indagini penali o tributarie o ispezioni).

Quindi l'identità del Segnalante non potrà essere rilevata senza il suo espresso consenso e il Responsabile delle Segnalazioni e tutti coloro che sono poi coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale identità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare oltre che di quelle ulteriori previste nel nostro ordinamento.

Nel caso di procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rilevata nel caso in cui vi sia l'espresso consenso del Segnalante medesimo e nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile alla difesa del soggetto incolpato nella Segnalazione.

Nei confronti del dipendente che effettua una Segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Responsabile delle Segnalazioni che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente.

Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

La segnalazione del Whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

## **Canale di Segnalazione interno.**

La Società, adempiendo a quanto espressamente disciplinato nel Decreto Whistleblowing, ha attivato un Canale di Segnalazione interno tramite specifica piattaforma messa a disposizione da

DIGITAL PA che consente l'invio della segnalazione in modalità informatica, in forma scritta o vocale, garantendo la riservatezza della identità del Segnalante, delle persone coinvolte o comunque citate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, anche se la Segnalazione è preceduta dalla registrazione del Segnalante e quindi con creazione di un account.

Pertanto, anche nel caso di creazione di un account, i dati del Segnalante sono crittografati e non possono essere rilevati senza il suo espresso consenso come sopra detto e saranno visualizzabili al Responsabile delle Segnalazioni di cui infra, solamente tramite apposita procedura di sicurezza che registra l'accesso da parte del Responsabile delle Segnalazioni all'identità del Segnalante e impone al primo di specificare la motivazione della richiesta di accesso all'identità del secondo.

Il Canale di Segnalazione è accessibile attraverso il seguente link:

<https://revalospa.segnalazioni.net>

I segnalanti possono altresì utilizzare il canale esterno accessibile sul sito ANAC quando:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono anche effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La Società ha individuato il “**Responsabile delle Segnalazioni**” nella persona dell'Avv. Paola Nicosia e il “**Sostituto del Responsabile delle Segnalazioni**” nella persona della Dott.ssa Monica Giurin. Il Sostituto interverrà sia in caso di conflitti di interesse a carico del Responsabile delle Segnalazioni che in caso di sua indisponibilità temporanea.

Resta fermo che qualora la Segnalazione concerni la stessa Responsabile delle Segnalazioni, il Segnalante potrà utilizzare anche il canale esterno presente come sopra detto sul sito ANAC.

Al ricevimento della Segnalazione:

- la Piattaforma invia automaticamente al Segnalante un messaggio di presa in carico della Segnalazione e un messaggio che conferma la ricezione della Segnalazione da parte della Responsabile delle Segnalazioni;

- entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, la Responsabile delle Segnalazioni invia una conferma di ricevimento al Segnalante;
- il Responsabile delle Segnalazioni opera nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni necessaria attività inclusa l'audizione personale del Segnalante e degli altri eventuali soggetti coinvolti o comunque che possano riferire sui fatti segnalati;
- il Responsabile delle Segnalazioni effettua quindi un'analisi preliminare della stessa al fine di valutarne la rilevanza in relazione agli Ambiti di Applicazione e, qualora abbia preliminarmente valutato la rilevanza, informa l'Audit e l'Organismo di Vigilanza della Società qualora la Segnalazione fosse correlata ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- il Segnalante dopo aver inviato la Segnalazione può anche integrarla con ulteriori dati o chiarimenti, sia in autonomia o su richiesta del Responsabile delle Segnalazioni, mediante scambio di messaggi nell'apposita area messaggi e i contenuti dei messaggi sono sempre protetti dalla Piattaforma perché crittografati; il Segnalante riceve una notifica per ogni messaggio inviato dal Responsabile delle Segnalazioni;
- qualora, all'esito della preliminare verifica, la Segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Segnalazione provvederà: a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente; a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, se vi sono il presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto di rendano necessaria tutela della Società.

## **Documentazione delle Segnalazioni**

Il Responsabile delle Segnalazioni ha l'onere di conservare tutta la documentazione relativa alle Segnalazioni per un periodo di 5 (cinque anni) dal ricevimento della Segnalazione.

I documenti relativi alle Segnalazioni sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/90. Tali documenti, pertanto, non possono essere oggetto di visione né di estrazioni o copia.

## **Responsabilità del Whistleblower**

Il Whistleblower risponde ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile (risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale) nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Il Whistleblower può altresì essere ritenuto responsabile in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi aziendali, laddove abbia commesso un uso improprio della presente Procedura inviando segnalazione opportunistiche ovvero effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.